



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

PRESIDENZA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

vista e considerata la nota a chiarimento dell'avvocato Bontempi in riferimento al verbale della seduta del Comitato ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. del giorno 20 novembre u.s.,

PRECISA

che la verifica della permanenza dei requisiti per gli iscritti all'albo di cui all'articolo 179 ter delle Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Civile si tiene, in via ordinaria, ogni tre anni da parte del Comitato, a mente del comma 6 del predetto articolo, e che la cognizione della prossima seduta del Comitato per i Delegati alle Vendite sarà limitata alle eventuali cause sopravvenute di incompatibilità dei professionisti abilitati e alle nuove domande.

Rieti, li

Il Presidente del Tribunale f.f.

Dott. Carlo Sabatini